



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura ristretta per il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2017.

AVVISO N. 3

Si elencano i quesiti pervenuti in ordine al bando di gara relativo alla procedura sopra indicata e le relative risposte dell'A.D.:

QUESITI	RISPOSTE
<p>In ossequio alla normativa vigente che disciplina i consorzi di cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016:</p> <ol style="list-style-type: none">1. si chiede conferma che i requisiti di cui alla sezione III.2.2 del bando di gara "Capacità economica e finanziaria" e sezione III.2.3 "Capacità tecnica" relativamente all'elenco servizi di ristorazione collettiva, siano in capo esclusivamente al consorzio e non anche alla consorziata indicata (art. 47, comma 1 del succitato decreto);2. si chiede conferma che il consorzio debba indicare esclusivamente per quali consorziati concorre e non anche "le parti e/o le fasi e/o le quote del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi" (rif. art. 48, comma 7 del succitato decreto).	<p>Si comunica, con riguardo ai consorzi di cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti nel bando di gara devono essere posseduti dal consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;2. già in fase di domanda di partecipazione, dovrà:<ul style="list-style-type: none">• indicare per quali consorziati il consorzio concorre (art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016);• specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati indicati per la partecipazione all'appalto (art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016), suddividendole per macro-aree come indicato nel para II.1.5) del bando di gara.
<p>In riferimento alla risposta al precedente quesito n. 1, si fa presente che tra i requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis, viene richiesto il possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005, in merito alla quale si specifica quanto segue.</p> <p>Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è una cooperativa di secondo grado costituita ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, così come modificato dall'art. 4 della legge 17.02.1971 n. 127, che prevede in capo alle cooperative la possibilità di associarsi fra loro, adottando la forma giuridica della società cooperativa (di secondo grado) che ha quale scopo sociale, fra l'altro, quello di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica ed in caso di aggiudicazione, assegnarne l'esecuzione dei servizi alle associate.</p>	<p>In esito alla richiesta di chiarimento avanzata con la lettera n. 17/BO/02336/P/LDE/LDE di prot. datata 23 gennaio 2017 (allegata in copia), si comunica che rispetto ai soggetti consortili, il comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che "i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria" debbano essere posseduti dai consorzi partecipanti. La possibilità di cumulo dei requisiti tra consorzio e imprese consorziate è limitata infatti, dal citato disposto normativo, solo alla "disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo".</p>

<p>Il D. Lgs. n. 50/2016 (codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) all'art. 45, comma 2, lett. b), espressamente indica i Consorzi di Cooperative, fra i soggetti a cui possono essere affidati gli appalti.</p> <p>La ISO 22000:2005 "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare" è una certificazione che specifica i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza alimentare di cui una filiera alimentare necessita per dimostrare la propria capacità di controllo dei pericoli sulla sicurezza alimentare ed è, pertanto, uno standard applicato agli operatori del settore alimentare.</p> <p>È evidente che il consorzio per la sua natura giuridica non possa essere in possesso di tale certificazione, ma debba necessariamente far riferimento a quella delle consorziate indicate quali esecutrici che svolgono direttamente il servizio.</p> <p>Lo standard ISO 22000:2005, basato sui principi dell'HACCP, può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia, ecc.) purché abbiano un impatto sul processo produttivo.</p> <p>Data la caratteristica del consorzio di cooperative che non eroga direttamente alcuna attività nella filiera alimentare ma partecipa a gare di appalto per nome e per conto dei propri soci cui, in caso di aggiudicazione, compete l'erogazione del servizio, si conviene che il possesso della certificazione ISO 22000 debba essere esclusivamente in capo ai soci esecutori.</p> <p>Tanto premesso si chiede conferma che tale certificazione, diversamente da quanto indicato nella risposta al precedente quesito n. 1, debba essere correttamente posseduta e prodotta solo ed esclusivamente dalle consorziate esecutrici e non anche dal consorzio stesso stante la sua natura giuridica.</p> <p>Si prega pertanto considerare che un'eventuale risposta negativa comporterebbe l'impossibilità per i Consorzi di Cooperative e per altre tipologie di consorzi di partecipare alla suddetta gara, limitando pertanto notevolmente il principio del "favor participationis".</p>	
<p>1. Si chiede conferma che il legale rappresentante/procuratore (munito di procura conferita da scrittura privata</p>	<p>Si confermano le ipotesi a lato paventate.</p>

autenticata da notaio) dell'operatore economico possa rendere, per quanto a propria conoscenza, le dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 oltre che per i soggetti cessati dalle cariche anche in nome e per conto di tutti i soggetti in carica di cui al comma 3 del succitato articolo.

2. Si chiede altresì conferma, ai fini del corretto adempimento della prescrizione di cui al punto III.2.1) del bando di gara che prevede che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 attestino che nei propri confronti non sussiste *“l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente”* sia sufficiente allegare la dichiarazione antimafia che prevede *“che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D. Lgs. n. 159/2011, con particolare riferimento all'art. 67 del suddetto decreto. Dichiaro, inoltre, l'inesistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi che di seguito elenca nominativamente ...”*.

3. Si chiede infine conferma che le seguenti dichiarazioni di cui al suddetto punto III.2.1) del bando di gara:

- insussistenza dell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- insussistenza di sentenze, ancorché definitive confermate in sede di appello relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,

debbano essere rilasciate solo dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 attualmente in carica e non dai soggetti cessati.

Roma, 24 gennaio 2017.

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Giuseppe Pedullà)